

Emanato con D.R. n.564 del 25.07.2013 come modificato dai D.R. n. 630 del 12.08.2013 – n. 388 del 28.03.2014 – n. 3364 del 05.05.2015 – Pubblicato in albo informatico il 05.05.2015 – in vigore dal 20.05.2015

A cura del Servizio legale e normazione – Area legale e generale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento e le sanzioni applicabili agli studenti in caso di accertamento di illeciti disciplinari.
2. Per studenti si intendono tutti gli iscritti ai corsi di studio o ad altri corsi organizzati nell'Ateneo, nonché gli studenti di altre sedi universitarie che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni.

Articolo 2 – Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso dallo studente con dolo o colpa grave, sia all'interno dei locali dell'Ateneo o di altre sedi con esso convenzionate, sia al di fuori di essi, in violazione di norme legislative, statutarie o regolamentari, nei casi in cui:
 - a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
 - b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari, al regolare svolgimento dell'attività accademica;
 - c) alteri, modifichi o falsifichi atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, quali, a titolo esemplificativo, i verbali di esame, di tirocinio o di altre verifiche di acquisizione di CFU, nonché il libretto degli esami;
 - d) rilasci dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali.
2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualsiasi condotta, ancorché tenuta fuori dai locali universitari, che, per le relative modalità e per le finalità perseguite, sia tale da arrecare pregiudizio al decoro e all'onore dell'Ateneo, dei docenti, del personale e degli altri studenti.
3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Articolo 3 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai sensi del presente regolamento sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori o altre strutture dell'Ateneo per un periodo non superiore a sei mesi;
 - c) l'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi;

- d) la sospensione temporanea, con conseguente impossibilità di frequentare qualunque attività formativa e sostenere esami per un periodo non superiore a diciotto mesi.
2. L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) comporta l'impossibilità da parte dello studente, per il periodo di attivazione della sanzione:
- di partecipare a qualunque titolo alle attività universitarie, inclusa l'eventuale rappresentanza in organi accademici;
 - di ottenere benefici economici o l'assegnazione di collaborazioni part-time da parte dell'Ateneo.
3. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono cumulabili per un periodo non superiore a 9 mesi.
4. Nell'irrogare la sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto e delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dell'interessato e della idoneità della sanzione a prevenire l'eventuale reiterazione di fatti della stessa natura.

Articolo 4 – Competenza disciplinare

1. La giurisdizione disciplinare è esercitata secondo i rispettivi ambiti di competenza: dal rettore, dal consiglio di dipartimento, dal consiglio di scuola, dal senato accademico.
2. La sanzione dell'ammonizione è adottata verbalmente dal rettore. Della stessa è redatto verbale sottoscritto dallo studente per presa d'atto.
3. Le sanzioni dell'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori o altre strutture dell'Ateneo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) sono adottate dal consiglio di dipartimento cui è affidata la responsabilità del corso frequentato dallo studente.
4. Con riferimento alle sanzioni di cui al comma 3, se il procedimento disciplinare si svolge nei confronti di uno studente iscritto ad un corso di studio attribuito alla responsabilità di più dipartimenti della stessa scuola, la competenza ad adottare la sanzione disciplinare appartiene al consiglio di scuola. Nel caso in cui lo studente coinvolto sia iscritto a un corso di studi afferente a due dipartimenti appartenenti a scuole diverse, la competenza è attribuita al consiglio della scuola del dipartimento di riferimento amministrativo.
5. Qualora il procedimento disciplinare si svolga, per i medesimi fatti, nei confronti di studenti iscritti a corsi di studio afferenti a dipartimenti diversi di una stessa scuola, la competenza ad adottare le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), è del consiglio di scuola. Se gli studenti coinvolti sono iscritti a corsi di studio attribuiti interamente alla responsabilità di dipartimenti appartenenti a scuole diverse, la competenza è attribuita al senato accademico.
6. In relazione a illeciti attribuiti a studenti dei corsi di dottorato, la competenza ad adottare le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), è attribuita al collegio dei docenti.
7. In relazione a illeciti attribuiti a studenti di master, corsi di specializzazione e altre attività formative, la competenza ad adottare le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), è attribuita all'organo collegiale della struttura responsabile del corso stesso.
8. La sospensione temporanea di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) è adottata dal senato accademico.

Articolo 5 – Commissione disciplinare per gli studenti

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari il rettore nomina una commissione con il compito di verificarne la fondatezza.
2. La commissione è composta dal prorettore o delegato del rettore, comunque denominato, competente in materia di formazione degli studenti, che la presiede, dal dirigente dell'area didattica, dal dirigente dell'area formazione permanente e post-lauream, dal dirigente dell'area legale e

generale dell'Ateneo, o loro delegati, e da un docente designato dal rettore. Della commissione fa inoltre parte un rappresentante degli studenti scelto dal rettore tra i rappresentanti nei consigli di dipartimento e di scuola. La commissione delibera validamente se è presente la maggioranza dei componenti. Il presidente, il componente docente e il componente rappresentante degli studenti non sono sostituibili.

3. La commissione propone l'irrogazione di sanzioni disciplinari con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Nell'adozione degli atti di competenza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La commissione si avvale della collaborazione di un dipendente del servizio affari legali in qualità di segretario verbalizzante.

6. I componenti della commissione perdurano in carica finché ragioni di opportunità o necessità non ne richiedano una nuova nomina. Lo studente resta in carica fino alla scadenza del proprio mandato in qualità di rappresentante in consiglio di scuola o di dipartimento.

7. La commissione presenta annualmente al rettore e agli organi di governo una relazione sull'attività svolta.

Articolo 6 – Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare

1. Chiunque sia tenuto o intenda segnalare la condotta di uno o più studenti dell'Ateneo, tale da poter costituire illecito disciplinare, indirizza al rettore una comunicazione sottoscritta e circostanziata, presentandola alla segreteria della commissione.

2. Il procedimento disciplinare deve concludersi con un provvedimento espresso entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione. La decorrenza dei termini è sospesa nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

Articolo 7 – Comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e attività istruttoria della commissione

1. Nel rispetto del principio del contraddittorio, la commissione è tenuta a informare lo studente del procedimento disciplinare a suo carico mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità del successivo articolo 8 entro quaranta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui all'art 6, comma 2.

La comunicazione deve contenere:

- a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- c) l'informativa circa la facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore o da altra persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa;
- d) l'informativa circa la facoltà dell'interessato, o di altro soggetto, purché munito di espressa delega scritta, di accedere a tutti gli atti istruttori inerenti il procedimento a suo carico, fatto salvo il potere di differimento ai sensi del regolamento di Ateneo di attuazione della legge n. 241/1990.

In caso di urgenza, il presidente può determinare di attivare il procedimento disciplinare sulla base di una consultazione in via informatica della commissione.

2. Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

3. Nell'espletamento dell'attività istruttoria, la commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria ancorché richiesta dallo studente interessato, se ritenuta utile e pertinente ai fini dell'accertamento.

4. La commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possano costituire reato, ne informa l'autorità giudiziaria, per il tramite del servizio affari legali.
5. I membri della commissione sono tenuti al mantenimento della riservatezza circa i fatti di cui sono venuti a conoscenza.
6. Di tutte le operazioni espletate dalla commissione deve essere redatto verbale, sottoscritto da ciascun intervenuto ivi inclusi il soggetto di cui al comma 1, lettera c) e gli eventuali testimoni di cui è stata disposta l'audizione.

Articolo 8 – Comunicazioni nell'ambito del procedimento

1. Le modalità di comunicazione degli atti del procedimento sono la raccomandata con avviso di ricevimento e, se e in quanto gli interessati abbiano specificamente fornito un apposito numero o indirizzo, il fax e la posta elettronica certificata.
2. Restano ferme le conseguenze giuridiche della conoscenza comunque acquisita per altra via.

Articolo 9 – Misure cautelari

1. Nel corso dell'espletamento delle attività della commissione e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il rettore, anche su proposta del consiglio di dipartimento o di scuola, in presenza di congrui elementi di fondatezza, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura o di assicurare l'efficacia della sanzione, può adottare in via cautelare una delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d).
2. La durata della misura cautelare è computata nella determinazione della sanzione definitiva.
3. La misura cautelare si estingue qualora l'illecito non venga accertato o in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato all'art. 6, comma 2.

Articolo 10 – Chiusura del procedimento disciplinare

1. Qualora, concluse le attività di indagine, l'illecito disciplinare non venga accertato, la commissione dispone la chiusura del procedimento con atto di archiviazione. In tale caso, qualora fosse stata adottata una misura cautelare, la commissione dispone misure atte a rimuoverne gli effetti.
2. Nel caso in cui, al termine dell'istruttoria, la commissione ritenga che per il fatto contestato debba applicarsi la sanzione dell'ammonizione, trasmette gli atti al rettore affinché questi vi provveda.
3. Per le restanti sanzioni, la commissione trasmette gli atti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, al consiglio di dipartimento o di scuola o al senato accademico proponendo l'irrogazione di una sanzione disciplinare determinata.
4. Gli organi collegiali di cui sopra, nella prima riunione utile e comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte della commissione, si pronunciano in ordine alla proposta pervenuta. Qualora ritengano di discostarsi dalla proposta della commissione, i medesimi organi dovranno provvedere a motivare adeguatamente la propria deliberazione.

Articolo 11 – Rapporti con il codice etico

1. Qualora la commissione ritenga che i comportamenti tenuti dallo studente siano rilevanti esclusivamente in sede di violazione del codice etico, trasmette gli atti al rettore per i conseguenti adempimenti.

Articolo 12 – Impugnazioni

1. I provvedimenti disciplinari o di archiviazione deliberati dagli organi competenti sono adottati con decreto rettorale e comunicati allo studente con le modalità di cui all'articolo 8.
2. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo, fatta salva la possibilità di impugnazione presso la sede giurisdizionale amministrativa competente entro 60 giorni dalla comunicazione all'interessato.

Articolo 13 – Adempimenti esecutivi

1. Il rettore cura l'esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori.
2. Le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo.
3. Tali registrazioni dovranno essere cancellate in caso di assoluzione dello studente in sede penale per i fatti a lui ascritti, qualora non integrino comunque un'ipotesi di illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2.
4. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente frequentanti corsi organizzati dall'Università di Genova, sono informate le Università di rispettiva appartenenza.
5. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento, il rettore provvede affinché siano compiute tutte le attività volte al ripristino della legittimità dell'azione amministrativa.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica integralmente agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Per i fatti commessi nel periodo compreso tra il 01.11.2012 e l'entrata in vigore del presente regolamento continua a trovare applicazione l'articolo 23, comma 2, del regolamento di Ateneo per gli studenti, per la parte relativa alla definizione delle sanzioni.
3. Ai soli fini dell'individuazione della competenza disciplinare la sanzione indicata dal predetto articolo 23, comma 2, lettera b) equivale alle sanzioni contenute all'articolo 3, comma 1 lettere b) e c) del presente regolamento, mentre la sanzione di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) equivale a quanto definito al medesimo articolo 3, comma 1, lettera d).
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, i soggetti che hanno ricevuto la segnalazione sono tenuti a trasmetterla al rettore entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento per l'avvio del relativo procedimento disciplinare.
5. In ogni caso per la definizione di illeciti disciplinari e il loro accertamento, nonché per quanto disposto in tema di impugnazioni e adempimenti esecutivi, si osserva la disciplina contenuta in questo regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
7. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo web di Ateneo.

